



COMUNICATO UFFICIALE N. 216
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 196/AA al n. 200/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino CALLARI e Alberto ZOCCATELLI, e della società POL. PEDEMONTE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

AGOSTINO CALLARI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore con autorizzazione alla firma tesserato per la società Polisportiva Pedemonte A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 3, delle NOIF, per aver trasmesso all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., unitamente alla richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2022-2023 del calciatore sig. Semler Holack Joao Vitor, un certificato di stato di famiglia e residenza di tale calciatore omettendo di verificare che lo stesso non fosse alterato nella data di rilascio;

ALBERTO ZOCCATELLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Polisportiva Pedemonte A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40 quater, comma 3, delle NOIF, per avere lo stesso trasmesso per la successiva presentazione all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto della L.N.D. al sig. Agostino Callari, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore con autorizzazione alla firma tesserato per la società Polisportiva Pedemonte A.S.D., unitamente alla richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2022 – 2023, un certificato di stato di famiglia e residenza del calciatore sig. Semler Holack Joao Vitor risultato alterato nella data di rilascio;

POL. PEDEMONTE ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Agostino Callari ed Alberto Zoccatelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Agostino CALLARI e Alberto ZOCCATELLI, e dal Sig. Graziano Baltieri, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. PEDEMONTE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo

raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Agostino CALLARI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alberto ZOCCATELLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POL. PEDEMONTE ASD;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 177 pf 22-23 adottato nei confronti delle Sig.re Michela DEL VECCHIO e Isabel SGARAMELLA, e della società ASD APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELA DEL VECCHIO, all'epoca dei fatti tesserata con la società ASD APULIA TRANI, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 23.6.2022, in occasione della audizione relativa al proc. 781 pf 21-22, dichiarato, mentendo, che la conduzione tecnica della ASD Apulia Trani per la stagione 2021-2022 fosse in capo alla sig.ra Irene Spallucci anziché al sig. Francesco Mannatrizio;

ISABEL SGARAMELLA, all'epoca dei fatti tesserata con la società ASD APULIA TRANI, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 23.6.2022, in occasione della audizione relativa al proc.781 pf 21-22, dichiarato, mentendo, che la conduzione tecnica della ASD Apulia Trani per la stagione 2021-2022 fosse in capo alla sig.ra Irene Spallucci anziché al sig. Francesco Mannatrizio;

ASD APULIA TRANI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell'interesse della quale le calciatrici Michela Del Vecchio e Isabel Sgaramella hanno commesso i fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Michela DEL VECCHIO e Isabel SGARAMELLA, e dal Sig. Alessio Orazio Scarcella, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD APULIA TRANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Michela DEL VECCHIO, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Isabel SGARAMELLA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD APULIA TRANI;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Tymur KOVAL, e della società ASD VILLA D'ORO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

TYMUR KOVAL, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Villa D'Oro Calcio, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto unitamente alla propria madre, in data 12.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Villa D'Oro Calcio, la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere ;

ASD VILLA D'ORO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Tymur Koval ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna Koval nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Tymur KOVAL, e dal Sig. Alessandro Campi, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD VILLA D'ORO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Tymur KOVAL, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD VILLA D'ORO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 76 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Papa Dame LO, Gueye ABDOULAYE, Fabio PICONE e Fabio LI VOLSI, e della società ASD POLISPORTIVA NICOSIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAPA DAME LO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso dell'attività del sig. Seck Serigne Maka, il quale svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori per le società Polisportiva Nicosia ed ASD Zena Montecelio, ai fini del proprio tesseramento per la ASD Polisportiva Nicosia nella stagione sportiva 2022 - 2023;

GUEYE ABDOULAYE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso dell'attività del sig. Seck Serigne Maka, il quale svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori per le società Polisportiva Nicosia ed ASD Zena Montecelio, ai fini del proprio tesseramento per la ASD Polisportiva Nicosia nella stagione sportiva 2022 - 2023;

FABIO PICONE, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere organizzato, in concorso con i sigg.ri Li Volsi Fabio e Seck Maka Serigne, uno "stage" non autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia della LND in Nicosia nei giorni 21 e 22 maggio 2022;

FABIO LI VOLSI, all'epoca dei fatti presidente tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso nella stagione sportiva 2022-2023 dell'attività del sig. Seck Maka Serigne, che svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori per le società Polisportiva Nicosia ed ASD Zena Montecelio nella stagione sportiva 2022-2023, per ottenere il tesseramento dei calciatori sigg.ri Gueye Abdoulaye e Lo Papa Dame per la società appena citata. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere organizzato, in concorso con i sigg.ri Picone Fabio e Seck Maka Serigne, uno stage non autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia della LND in Nicosia nei giorni 21 e 22 Maggio 2022;

ASD POLISPORTIVA NICOSIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società

per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Li Volsi Fabio, Picone Fabio, Gueye Abdoulaye e Lo Papa Dame, ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Maka Serigne Seck;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Papa Dame LO, Gueye ABDOULAYE e Fabio PICONE, e dal Sig. Fabio LI VOLSI in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA NICOSIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Papa Dame LO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gueye ABDOULAYE, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio PICONE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio LI VOLSI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA NICOSIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ivan COLOMBO e della società A.C. VAILATE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN COLOMBO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Vailate A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Gueye Mame Mor non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.C. Vailate A.S.D.;

A.C. VAILATE A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan COLOMBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.C. VAILATE A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ivan COLOMBO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C. VAILATE A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 30 GENNAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina